

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma generica da Franco Celio e cofirmatari "Modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP): affinché la legge eviti offese gratuite ai cittadini del nostro Cantone"

del 22 gennaio 2019

I sottoscritti deputati presentano, in forma generica, l'iniziativa parlamentare in oggetto, al fine di stralciare dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) una disposizione che, di fatto, costituisce una vera e propria offesa ai cittadini del Cantone Ticino; quest'ultimo, agli occhi dei confederati, vien fatto apparire come un "Cantone di banditi".

Detta legge prescrive infatti che tutti i candidati al Consiglio di Stato, al Gran Consiglio e ai Municipi (ma stranamente non ai Consigli comunali!) del Cantone sono tenuti a rendere pubblico preventivamente il proprio casellario giudiziale, ciò che a nostra conoscenza rappresenta un "unicum", del tutto ingiustificato, a livello nazionale.

Si propone pertanto che dalla LEDP, segnatamente dagli artt. 11, 47, 56 e 146 vengano stralciati tutti i riferimenti all'obbligo di presentazione di detto casellario, sostituendovi semmai un obbligo di autocertificazione.

Qualora si ritenesse che detto documento sia indispensabile per poter applicare l'estromissione di eletti eventualmente condannati «*per crimini o delitti contrari alla dignità della carica*», basterebbe chiederlo agli eletti. Si propone inoltre che questi "crimini e delitti" siano precisati nella legge stessa e non menzionati solo in modo vago.

#### **Motivazione:**

L'obbligo di rendere pubblico preventivamente il casellario giudiziale di tutti i candidati al Consiglio di Stato, al Gran Consiglio e ai Municipi (ma, curiosamente, non ai Consigli comunali!) del Cantone è un'evidente operazione burocratica, il cui unico effetto concreto è quello di portare nelle casse della Confederazione le tasse versate dai richiedenti. Si tratta peraltro di una norma già errata nei suoi presupposti, poiché parte dal pregiudizio che questi cittadini siano "colpevoli" per definizione (a meno che dimostrino il contrario), violando così un principio cardine della nostra civiltà giuridica: quello della presunzione di innocenza, immotivatamente sostituito da una non ben definita presunzione di colpevolezza.

Sarebbe pure bene tener presente che il casellario giudiziale non fornisce alcuna indicazione su elementi che potrebbero interessare gli elettori, quali i procedimenti in corso o la situazione debitoria dei candidati. Inoltre tale documento (almeno nella versione accessibile al pubblico) viene rapidamente "ripulito", per cui anche le condanne "cresciute in giudicato" vengono cancellate dopo soli 5 anni. Di conseguenza, anche l'asserito valore informativo del documento si riduce a ben poca cosa.

A titolo abbondanziale va pure tenuto presente che la disposizione che proponiamo di correggere, oltre a fornire un'immagine distorta e autodenigratoria del nostro Cantone, fa apparire insignificanti i Consigli comunali, compresi quelli di realtà territoriali (pensiamo a Lugano o alla nuova Bellinzona) che costituiscono di fatto, una specie di semi-Cantone.

Franco Celio  
Gianora - Pellanda